



Silvia Fulvi
NOTAIO

VIA FRATELLI PIOL N. 52
10098 RIVOLI (TO)
T. 011 19877871
studio@notaiofulvi.it

Repertorio n. 3117

Raccolta n. 2210

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
“MARIA PORTA DEL CIELO E MADRE DELL'AMORE
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di aprile

15 aprile 2016

in Rivoli, nel mio studio, in via fratelli Piol n. 52.

Avanti a me Avv. Silvia Fulvi, Notaio in Rivoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con studio in via fratelli Piol n. 52,

Sono presenti i Signori:

- **ALIBERTI Renzo** nato a Torino il 20 febbraio 1962, ivi residente in via Rovereto n. 70/6, codice fiscale LBR RNZ 62B20 L219D,
 - **ASTOLFI Sergio** nato a Montegallo (AP) il 16 maggio 1939, residente in Torino, strada Mongreno n. 3, codice fiscale STL SRG 39E16 F516M,
 - **FOGLI Emma** nata a Torino il 29 febbraio 1956, residente in Collegno (TO), via Dante n. 6, codice fiscale FGL MME 56B69 L219L,
 - **LAZZARO Rosalia** nata in Rahway (STATI UNITI D'AMERICA) il 3 novembre 1978, residente in Torino, via Rovereto n. 70/6, codice fiscale LZZ RSL 78S43 Z404B,
 - **MOSSO Silvana** nata a Rivoli (TO) l' 8 dicembre 1958, ivi residente in via della Vittoria n. 4, codice fiscale MSS SVN 58T48 H355X,
 - **PATRUCCO Gianluigi** nato a Torino il 4 settembre 1975, ivi residente in via Gorizia n. 162, codice fiscale PTR GLG 75P04 L219O e
 - **SABATO Sonia** nata a Torino il 18 giugno 1961, ivi residente in corso Agnelli n. 175, codice fiscale SBT SNO 61H58 L219S,
- tutti cittadini italiani.

Detti Componenti, della cui identita' personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita tra i signori ALIBERTI Renzo, ASTOLFI Sergio, FOGLI Emma, LAZZARO Rosalia, MOSSO Silvana, PATRUCCO Gianluigi e SABATO Sonia, un'Associazione denominata **“MARIA PORTA DEL CIELO E MADRE DELL'AMORE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”**.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Torino, via San Domenico n. 35

ARTICOLO 3

Scopo

L'associazione e' apolitica e non ha fine di lucro; essa, nell'ambito della sua finalita', perseguira' la realizzazione delle seguenti attivita':

1. Promuovere attivita' di volontariato e sostegno, anche nelle forme di accompagnamento spirituale, rivolte a famiglie con bambini in situazioni di svantaggio.
2. Promuovere una cultura della solidarieta' attraverso la formazione dei volontari e la mobilitazione dei giovani verso iniziative di aiuto in Italia ed all'estero, al fine anche di fornire continuita' al «Progetto Medjugorje».
3. Creare e gestire esperienze di recupero attraverso la realizzazione di comunita' famiglia integrate, sia in Italia sia all'Estero, per praticare l'accoglienza

REGISTRATO A

RIVOLI

Il 20 aprile 2016

al n. 2660 serie 1T

Euro 200,00

za di persone che già soffrono situazioni di marginalità ed emarginazione, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) minori, anziani, portatori di handicap, stranieri ed extracomunitari, rifuggendo dall'ottica del solo assistenzialismo ma assumendo la condizione della condivisione e della quotidianità come stile di vita comunitario e familiare;

4. Realizzare e gestire, sia in Italia sia all'Estero, servizi di prevenzione rivolti al territorio, che consentano, da una parte il pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone in situazione di bisogno ed a rischio di marginalità e dall'altra parte l'avvio di un lavoro di cambiamento delle condizioni morali, sociali ed economiche che sono alla radice delle situazioni di disagio.

ARTICOLO 4

Durata

La durata è prevista sino al trentun dicembre duemilacento

ARTICOLO 5

Statuto

L'Associazione è regolata dallo Statuto che, previa lettura e sottoscrizione da parte dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

Patrimonio

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione per il corrente anno 2016 (duemilasedici) (8 (otto) mesi) e per l'anno 2017 (duemiladiciassette) viene fissata in Euro 50 (cinquanta) per i soci fondatori ed Euro 20 (venti) per i soci ordinari.

I signori ALIBERTI Renzo, ASTOLFI Sergio, FOGLI Emma, LAZZARO Rosalia, MOSSO Silvana, PATRUCCO Gianluigi e SABATO Sonia riconoscono di aver già versato ciascuno la predetta quota in valuta legale e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria.

Pertanto il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, è pari a complessivi Euro 350,00 (trecen-tocinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

A comporre il Consiglio Direttivo dell'associazione, formato da sette membri, vengono nominati i Signori ALIBERTI Renzo, ASTOLFI Sergio, FOGLI Emma, LAZZARO Rosalia, MOSSO Silvana, PATRUCCO Gianluigi e SABATO Sonia, sopra generalizzati, i quali presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Tutti i Consiglieri dureranno in carica tre anni e così sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

ARTICOLO 8

Presidente, Vice Presidente, Tesoriere

I comparenti, costituenti la totalità dei componenti del Consiglio Direttivo, intendendosi riuniti in Consiglio, eleggono seduta stante come Presidente la Signora SABATO Sonia, quale Vice Presidente la Signora MOSSO Silvana e quale Tesoriere dell'associazione il Signor PATRUCCO Gianluigi, sopra generalizzati, i quali presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita.

ARTICOLO 9

Esercizio sociale

Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici)

ARTICOLO 10

Spese

Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione, richiamandosi l'esenzione dell'imposta di bollo, trattandosi di associazione "ONLUS" ai sensi del Decreto 4 dicembre 1977 n. 460.

ARTICOLO 11

Delega all'organo amministrativo

I Componenti delegano il Presidente dell'Associazione ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le esigenze organizzative del proprio ufficio nonché per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, previamente informate ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti, che, da me interpellati, lo hanno in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, su due fogli per sei pagine.

Sottoscritto alle ore sedici.

F.to: ALIBERTI Renzo

F.to: ASTOLFI Sergio

F.to: Emma FOGLI

F.to: Rosalia LAZZARO

F.to: MOSSO Silvana

F.to: PATRUCCO Gianluigi

F.to: Sonia SABATO

F.to: Silvia FULVI notaio

(impronta del sigillo)



STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita la Associazione denominata 'Maria Porta del Cielo e Madre dell'Amore Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale' di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha sede in Torino.

E' data facolta' alla Associazione, dietro delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attivita' statutarie, su tutto il territorio nazionale ed all'Estero.

Articolo 2

DURATA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

La Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potra' essere prorogata o anticipatamente sciolta su delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione:

non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale; svolge soltanto le attivita' indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

in caso di scioglimento per qualunque causa, devolvera' il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilita', salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguira' i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 3

SCOPI - OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di:

1. Promuovere attivita' di volontariato e sostegno, anche nelle forme di accompagnamento spirituale, rivolte a famiglie con bambini in situazioni di svantaggio.
2. Promuovere una cultura della solidarieta' attraverso la formazione dei volontari e la mobilitazione dei giovani verso iniziative di aiuto in Italia ed all'estero, al fine anche di fornire continuita' al «Progetto Medjugorje».
3. Creare e gestire esperienze di recupero attraverso la realizzazione di comunita' famiglia integrate, sia in Italia sia all'Estero, per praticare l'accoglienza.

Alvanti Puccini
Costoli Sergio
Tommaso
Rodice d'Arco

Ross R. Lane
Paula
Dani Sacht

Silvia Fulvi

za di persone che già soffrono situazioni di marginalità ed emarginazione, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) minori, anziani, portatori di handicap, stranieri ed extracomunitari, rifuggendo dall'ottica del solo assistenzialismo ma assumendo la condizione della condivisione e della quotidianità come stile di vita comunitario e familiare;

4. Realizzare e gestire, sia in Italia sia all'Estero, servizi di prevenzione rivolti al territorio, che consentano, da una parte il pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone in situazione di bisogno ed a rischio di marginalità e dall'altra parte l'avvio di un lavoro di cambiamento delle condizioni morali, sociali ed economiche che sono alla radice delle situazioni di disagio. Le attività di cui all'oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dai soci.

Inoltre, per dare continuità al "Progetto Medjugorje, verrà mantenuto uno stretto legame di collaborazione con La Fraternità Francescana "Madre della Riconciliazione e della Pace".

Articolo 4

STRUMENTI - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto delle limitazioni imposte dalle leggi vigenti e da quelle emanate, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi.

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

I beni dell'Associazione sono, pertanto, mobili, immobili e mobili registrati.

Tutti i beni intestati all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno provenire da:

- a. quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura prevista dal Consiglio Direttivo;
- b. quote annuali di iscrizione, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c. quote di soci benemeriti o sostenitori;
- d. sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari di terzi e/o di associati;
- e. contributi delle pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle risultanti

dal bilancio annuale;

f. contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;

g. entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;

h. raccolte pubbliche di fondi;

i. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione e' impegnata ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' ovviamente ammesso il riporto all'esercizio successivo.

Articolo 5

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo.

L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto verra' negli stessi termini sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Sempre nel termine di quattro mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale, l'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione; il bilancio di previsione verra' negli stessi termini sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione e dovra' evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Articolo 6

SOCI

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividano gli scopi dell'Associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

soci onorari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che abbiano acquisito

Alberto Ricciardi
Dott. Sergio
Enrico
Rachele Daffaro

Federico
Francesco
Daniela

Carlo Felice

Carlo Felice

particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo allo sviluppo della Associazione;

soci benemeriti: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che devolvono alla associazione, anche una tantum, contributi di rilevante entità;

soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale superiore a quello stabilito per i soci ordinari e la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo nonché le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività dell'Associazione;

soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. Qualora la domanda non venga accolta, l'interessato non avrà alcun diritto di reclamo.

Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio. Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'Associazione
- c) reiterate violazioni degli obblighi Statutari o di quelli derivanti da regolamenti o delibere emanate dagli organi dell'Associazione.

Le delibere di esclusione del Consiglio Direttivo debbono essere portate a conoscenza degli interessati mediante lettera raccomandata.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'associazione.

I soci non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo

o comunque di contenuto patrimoniale con l'Associazione e qualsiasi attivita' svolta nell'interesse dell'Associazione deve essere improntata dal carattere della gratuita'.

Articolo 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Con il sorgere del vincolo associativo:

ciascun socio deve:

- a. osservare le norme contenute nel presente Statuto ed attenersi ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi associativi tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto
- b. mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- c. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ciascun socio ha diritto:

- d. a partecipare a tutte le attivita' promosse dall'Associazione;
- e. a partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di eta' il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo e, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore eta', senza che peraltro in tale momento vi sia la necessita' di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune ne' di altri cespiti di proprieta' dell'Associazione.

Articolo 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi della societa':

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- d. il Collegio dei Sindaci (se nominato).

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o limitatamente al rimborso spese ovvero nel caso di lavoro continuo ed oneroso che non permetta altra attivita', nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda

Alberto Ricci
Ottavio Sergio
Enrico
Rosario

Luca
Franco
Giovanni

Luca
Luca
Luca



di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali e' necessario essere in regola con il versamento delle quote associative annuali all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Articolo 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute presso la sede sociale ovvero presso qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l'assemblea: la data della prima e della seconda convocazione da affiggersi nei locali della sede sociale.

Ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, possono essere disposte ulteriori forme di pubblicità della convocazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento associazionistico o di altri organi di informazione, inserimento in siti Internet.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti all'Associazione. L'assemblea e' comunque validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Articolo 11

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo;
- b. procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci, ove nominato;
- c. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, anche mediante il riconoscimento di gettoni di presenza;
- d. delibera in ordine all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati aventi ad oggetto beni immobili;
- e. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o da delibera del Consiglio Direttivo. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero qualora ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove nominato, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi l'assemblea deve essere convocata per data non successiva a venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 21 codice civile per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ad eccezione delle delibere di cui al precedente comma, l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la meta' piu' uno dei voti esprimibili.

Ad eccezione delle delibere di cui al secondo comma, In seconda convocazione l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto

Articolo 13

VOTAZIONI

Le votazioni avverranno per alzata di mano o con qualsiasi altro metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, ma comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 14

DIRITTI DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni delibera volta a modificare il principio contenuto nella presente affermazione deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.

E' ammesso il voto per delega, anche a non socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilita' i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 15

ORGANI DELL'ASSEMBLEA

Roselia D'Arzzone
Antonio Anselmi
Emanuele

Piero Leone
Antonio Pizzini
Tommaso
Michele

Felice Notario

Felice Notario

L'assemblea e' presieduta, sia in sessione ordinaria che straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, tanti scrutatori quanti ne sono necessari alle operazioni di spoglio.

Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro sociale.

Il verbale di assemblea in sede straordinaria puo' essere redatto da Notaio oppure deve essere registrato nei termini.

Articolo 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di tre, cinque, sette, nove o undici consiglieri ed e' eletto per un periodo di anni tre dall'assemblea ordinaria.

I consiglieri, devono essere scelti tra i soci e sono rieleggibili senza limiti.

I primi consiglieri sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il consiglio e' convocato dal Presidente senza alcuna formalita'.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare i Sindaci e, ove costituito, il Presidente del Comitato Scientifico.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, che debbono essere espressi in modo palese. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano i piu' ampi poteri per la gestione della associazione tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b. redigere il bilancio;
- c. deliberare atti e stipulare contratti di ogni genere inerenti all'attivita' dell'associazione, nei limiti indicati nel presente Statuto: tra questi, a titolo esemplificativo, acquistare o permutare beni, compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria o finanziaria compresa l'apertura, l'utilizzo e l'estinzione di conti correnti anche allo scoperto; aprire sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanza re crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- d. compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'attivita' associativa;
- e. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altro

- garanzia sotto qualsivoglia forma;
- f. conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- g. assumere e licenziare personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni;
- h. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- i. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che siano riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto;
- j. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- k. deliberare l'apertura di sedi secondarie;
- l. cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede della Associazione nell'ambito dello stesso comune. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà dare informazione a tutti i soci del cambiamento della sede mediante lettera raccomandata ovvero mediante inserimento di apposito punto all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria;
- m. istituire un Comitato Scientifico eleggendone i membri ed il Presidente e provvedendo alle sostituzioni per il caso di decesso o rinuncia;
- n. promuovere qualsiasi iniziativa opportuna o necessaria al conseguimento degli scopi sociali così come descritti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio appena trascorso, previa verifica del Collegio dei Sindaci, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci, ove nominato, devono altresì redigere e depositare la Relazione, che fa parte integrante del rendiconto.

Il Rendiconto dell'esercizio precedente e le Relazioni vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 17 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, verranno nominati consiglieri i soci che nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti fra gli esclusi.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile seguire tale criterio, gli amministratori in carica provvederanno a nominare un nuovo amministratore scelto fra i soci.

La scadenza della carica degli amministratori sostituiti è quella degli amministratori sostituiti.

Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo dopo la procedura di sostituzione sopra descritta.

Articolo 18 IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Associazione.

Alfonso Rucery
Orselli Sergio
Zamboni
Roselle Deffera

Flavio Leone
Rocco Galati
Saverio Galati

Antonio

 Felice

Ha la rappresentanza e la firma sociale nonché i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a rilasciare le relative quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

La scadenza della carica degli amministratori sostituiti è quella degli amministratori sostituiti.

Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo dopo la procedura di sostituzione sopra descritta.

Il Presidente può altresì delegare parte dei propri poteri ad altri amministratori o ad altri soci o ad impiegati dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 19

IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo, di potere di firma.

Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria della Associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 20

IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea puo' nominare un Collegio Sindacale, che dovra' essere composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, anche tra non soci.

Il Presidente del Collegio e' nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci supplenti, in ordine di anzianita' di eta', sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio.

Articolo 21

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, ove nominato, controlla l'amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Puo' partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono svolgere, individualmente o collegialmente, qualsiasi atto ispettivo o di controllo. Di ogni ispezione o controllo, anche individuale, dovra' compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 22

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Associazione dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonche' stabilire le modalita' della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovra' altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 23

REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo, per meglio regolare il funzionamento interno della Associazione, puo' elaborare ed assumere appositi regolamenti interni.

Articolo 24

RINVIO A FONTI NORMATIVE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali.

Albert Benuy
Ortolani Sergio
Carri Luigi
Rosalia DeFazio

Rosa Flavia
Franco Giorgetti
Dini Roberto

Angelo Antonio


Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, munito delle prescritte firme, che si rilascia per uso consentito dalla legge.

In Rivoli, ventinove aprile duemilasedici